REGOLAMENTO
SINDACO DEI RAGAZZI E CONSIGLIO DEI RAGAZZI

TITOLO I

Principi Generali
ART. 1

1. La Scuola e il Comune, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intendono contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società. A tal fine istituiscono il "Consiglio comunale dei ragazzi" e il "Sindaco dei ragazzi".

ART. 2

1. Il Consiglio ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunali, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il Consiglio dei ragazzi esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 17 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.
3. Il Sindaco dei ragazzi partecipa al Consiglio dei ragazzi e svolge funzioni di rappresentanza.

ART. 3

1. Il Consiglio dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento.
2. Il Consiglio dei ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un docente della scuola, presente in ogni seduta.
3. Il Sindaco dei Ragazzi viene eletto secondo le modalità previste nel presente regolamento.

TITOLO II
Funzioni
ART. 4

1. Le decisioni prese dal Consiglio dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate e sottoposte all'amministrazione comunale che**,** entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

ART. 5

1. Il Consiglio dei ragazzi potrà richiedere al Presidente del consiglio comunale di porre all'ordine del giorno del consiglio stesso un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III
Procedimento Elettorale Preparatorio
ART. 6

1. Costituiscono corpo elettorale, per l'elezione dei consiglieri e del Sindaco tutti gli studenti residenti nel Comune di Corleone che frequentano le seguenti classi:
    - Quinte della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "G. Vasi" di Corleone;
    - Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Vasi" di Corleone;
    - Prime e Seconde degli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado di Corleone.

ART. 7

1. Possono essere eletti quali consiglieri rappresentanti del Consiglio dei ragazzi gli studenti di cui all'art. 6.

ART. 8

1. Il Consiglio dei ragazzi è costituito da n. 16 componenti.

ART. 9

1. Può essere eletto Sindaco dei ragazzi un alunno:
   - della Scuola Secondaria di primo grado "G. Vasi" di Corleone;
   - delle classi Prime e Seconde degli Istituti di Istruzione Superiore di Corleone aventi diritto di voto come previsto dall'art. 6.

TITOLO IV
Tempi e modalità di elezioni
Criteri Generali

ART. 10

1. Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:

a) Entro il 30 novembre di ogni anno.
La data delle elezioni sarà fissata dal Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado "G. Vasi" di Corleone.
Le votazioni si svolgeranno in un giorno feriale dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
La Commissione Elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico.
La Commissione effettua il controllo di regolarità formale e sostanziale delle liste.
b) Si costituiranno uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da un Presidente e 2 scrutatori.
Il Presidente di seggio sarà un Docente della Scuola nominato dal Dirigente Scolastico.
Il Presidente nomina un vice Presidente e un Segretario, scelti tra gli scrutatori.
Gli scrutatori dovranno essere: n. 1 studente, n.1 genitore, nominati dal Dirigente Scolastico.
Le cariche di Presidente di seggio e di scrutatore sono incompatibili per parentela in linea diretta di 1° grado (genitore - figlio) con i candidati alla carica di Sindaco e di Consiglieri.
L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché le elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

c) Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.
d) A ogni elettore, al momento del voto, sarà consegnata una scheda recante il contrassegno, il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Sindaco dei ragazzi, scritti entro un apposito rettangolo. A fianco sono riportati i contrassegni delle liste.
e) Ciascun elettore, sulla stessa scheda potrà esprimere il voto per il Sindaco dei ragazzi ed il voto per un consigliere dei ragazzi scrivendo il suo cognome e nome accanto al contrassegno corrispondente.
f) La proclamazione degli eletti sarà effettuata dal Presidente del Seggio Elettorale n. 1.

Modalità elezione Consiglio dei Ragazzi
ART. 11

1. Tutti gli alunni di cui all'art. 6 devono eleggere sedici consiglieri facenti parte del Consiglio dei ragazzi.
2. A tal fine, ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati non superiore a sedici e non inferiore a dieci.
3. Ogni lista dovrà essere presentata da almeno quindici elettori e da non più di venti.
4. Ogni lista è presentata dal 1° firmatario - delegato che può nominare un rappresentante di lista. L'accettazione della candidatura deve essere fatta con firma autenticata esclusivamente dal Dirigente Scolastico della Scuola o suo delegato .
5. Ogni lista ha un contrassegno e/o un motto.
6. L'alunno che sottoscrive alla presentazione di una lista non può presentarne altre.
7. I candidati a consigliere non potranno sottoscrivere la presentazione della lista di appartenenza.
8. Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello delle elezioni alla Commissione Elettorale.
9. Nella lista che riporterà più voti saranno eletti undici consiglieri. Nella seconda lista saranno eletti cinque consiglieri.

Modalità elezione Sindaco e Vice-sindaco dei Ragazzi

ART. 12

1. Ogni candidatura a Sindaco deve essere presentata da non meno di venti sottoscrittori e da non più di trenta.
2. Le candidature a Sindaco dei ragazzi dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello delle elezioni alla Commissione Elettorale.
3. Ogni candidatura a Sindaco è presentata dal 1° firmatario - delegato che può nominare un rappresentante del candidato. L'accettazione della candidatura deve essere fatta con firma autenticata esclusivamente dal Dirigente Scolastico della Scuola o suo delegato .
4. L'alunno che sottoscrive alla presentazione di un candidato a Sindaco non può presentarne altri.
5. Ogni candidato a Sindaco ha un contrassegno e/o un motto.
6. Ogni candidato a Sindaco dovrà presentare un breve programma sui seguenti temi:

- Politiche ambientali;
- Sport;
- Tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo e le Istituzioni.

7. L'alunno che sottoscrive alla presentazione di una candidatura non può presentarne altre.
8. L'alunno candidato a Sindaco non può sottoscrivere la propria candidatura.
9. Risulta eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che riporta il maggior numero dei voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.
10. Il secondo candidato, per numero di voti, risulterà eletto vice-sindaco.

T I T 0 L 0 V

Norme di funzionamento

ART. 13

1. Il Sindaco dei ragazzi eletto avrà il compito di affiancare il Sindaco di Corleone nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di presenziare i lavori del consiglio dei ragazzi.
2. Il Sindaco dei ragazzi indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco dei ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

ART. 14

1. I Consiglieri del Consiglio dei ragazzi, nella prima seduta, eleggeranno un Presidente e un Vice Presidente.
2. Il Presidente svolgerà i seguenti compiti in seno al consiglio dei ragazzi:

- Predisporrà i punti all'ordine del giorno delle sedute di consiglio;
- Convocherà le adunanze di Consiglio;
- Presiederà e coordinerà le sedute di Consiglio.

ART. 15

1. Il Consiglio dei ragazzi ed il Sindaco dei ragazzi durano in carica un anno.

ART. 16

1. Le sedute del consiglio dei ragazzi sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce a dieci componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni verranno affisse in apposito albo istituito presso la scuola.

TITOLO VII

Competenze

ART. 17

1. Rientrano nella competenza del consiglio comunale dei ragazzi le seguenti materie:

- politiche ambientali;
- sport;

- tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo e le Istituzioni.